



Codice di comportamento e deontologico EOC



Nota esplicativa ed introduttiva

- *Il Codice, alla sua **prima edizione**, è teso ad accompagnare l'EOC nelle trasformazioni che l'attendono nel prossimo futuro. Attraverso la sua redazione e pubblicazione, l'EOC rinnova l'impegno a onorare la sua missione ed i suoi valori di sempre nei rapporti con i pazienti, con i collaboratori e con tutto il tessuto sanitario cantonale e nazionale.*
- *Il Consiglio di amministrazione e la Direzione generale EOC tengono a precisare che nel corso del **2022 e del 2023** l'accento sarà posto principalmente su una ampia diffusione del Codice a tutti i collaboratori tramite un **programma di divulgazione, formazione e sensibilizzazione dedicato**, come pure tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'EOC e sulla rete intranet, nonché tramite e-mail o altra comunicazione. La diffusione sarà estesa ai neo-assunti e ai nuovi collaboratori e, progressivamente, a terzi con i quali EOC intrattiene delle relazioni commerciali (e non).*

INDICE

TITOLO I	PREMESSA E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 1	Premessa	4
Art. 2	Natura e finalità	4
Art. 3	Ambito di applicazione e validità	5
TITOLO II	PRINCIPI DI COMPORTAMENTO ETICI E VALORI DI RIFERIMENTO	6
Art. 4	Principi etici	6
Art. 5	Valori di riferimento	7
Art. 6	Nel dettaglio	7
TITOLO III	NORME DI COMPORTAMENTO	11
Art. 7	Comportamento professionale (generale)	11
Art. 8	Comportamento con i pazienti	11
Art. 9	Comportamento con i media	13
Art. 10	Comportamento con enti e associazioni	13
Art. 11	Comportamento in ambito formativo	13
Art. 12	Comportamento con autorità di vigilanza e di controllo	14
Art. 13	Comportamento con ditte farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici	14
Art. 14	Comportamento con i fornitori di prodotti o servizi	14
Art. 15	Conflitti di interesse	15
Art. 16	Utilizzo adeguato dei beni EOC	16
Art. 17	Ricerca scientifica, sponsorizzazioni e attività formativa	16
Art. 18	Gestione delle informazioni confidenziali	17
Art. 19	Proprietà intellettuale	18
Art. 20	Gestione delle risorse finanziarie e trasparenza contabile	19
Art. 21	Risorse umane (assunzioni e varia)	20
Art. 22	Regali e compensi	20
Art. 23	Rispetto delle leggi, normative e regolamenti	20
TITOLO IV	ATTUAZIONE E CONTROLLO (COMPLIANCE)	21
Art. 24	Attuazione e controllo	21
Art. 25	Sanzioni e vigilanza	21
Art. 26	Segnalazioni	22
TITOLO V	DISPOSIZIONI FINALI	23

Titolo I Premessa e disposizioni di carattere generale

Art. 1 Premessa

- L'Ente Ospedaliero Cantonale (di seguito "EOC"), dal 1983 ente autonomo di diritto pubblico incaricato della direzione e della gestione degli ospedali pubblici del Cantone Ticino, si distingue per la qualità, la sicurezza, l'appropriatezza e l'economicità delle cure, di cui beneficiano i pazienti seguiti nelle sue strutture.
- La missione dell'EOC è quella di rendere accessibile a tutti i cittadini, sempre, anche di notte e nei giorni festivi, le prestazioni sanitarie necessarie, con alto ed aggiornato standard qualitativo, senza trascurare la responsabilità sociale che compete ad un ente di interesse pubblico in particolare se impegnato nella cura di pazienti.
- L'EOC è garante dei seguenti principi fondamentali: l'integrità, la cura della dimensione umana in generale, l'adeguatezza, la sicurezza e l'efficacia delle terapie, l'impegno per la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, l'attenzione per la sostenibilità delle scelte economiche, il rigoroso rispetto delle leggi e delle istituzioni e il ruolo di formatore di nuovi curanti.
- L'adozione di un **Codice di comportamento e deontologico** (di seguito "Codice") risponde all'esigenza di condividere con i collaboratori, i pazienti ed i loro famigliari e con terzi un documento che espliciti tali principi. Esso va pertanto considerato molto più di un mero adempimento formale.
- Il Codice, che funge da base per tutte le linee guida, le direttive e i regolamenti interni dell'EOC, ed è in linea con gli indirizzi del piano strategico EOC, rappresenta la "carta costituzionale", destinata ad accompagnare l'EOC nelle trasformazioni che l'attendono nel prossimo futuro, con opportunità e responsabilità crescenti.
- Attraverso la sua pubblicazione, l'EOC rinnova l'impegno a onorare la sua missione ed i suoi valori di sempre nei rapporti con i pazienti, con i collaboratori e con tutto il tessuto sanitario cantonale e nazionale.

Art. 2 Natura e finalità

Il Codice:

- esprime le linee guida comportamentali e deontologiche, fornendo un orientamento alla creazione e al mantenimento dei più elevati standard di comportamento, sia nelle relazioni interne che nei rapporti con gli interlocutori esterni. Esso risponde al concetto di responsabilità sociale dell'EOC, come risultato di un complesso sistema di principi e regole che disciplinano le relazioni tra l'EOC e tutte le persone rispettivamente le istituzioni con i quali si intrattengono rapporti di reciproco interesse (portatori d'interesse / stakeholder);
- rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura di comportamento etico all'interno dell'EOC. Si pone come strumento a supporto della gestione aziendale, volto all'adozione di procedure e comportamenti finalizzati ad assicurare l'efficienza e l'efficacia aziendale e a prevenire ed evitare attività e comportamenti illegittimi, inadeguati e/o illeciti;
- va "vissuto" e implementato quotidianamente nella cultura e nei valori EOC che contribuiscono in gran misura a creare un ambiente di lavoro aperto, collegiale, dinamico e piacevole;
- introduce regole e ordinamenti che hanno valenza giuridica e che prevedono un controllo e un quadro disciplinare adeguato;
- esplicita i riferimenti valoriali importanti per l'EOC, quali la consapevolezza (presa di coscienza e chiara esplicitazione, diffusione e condivisione dei riferimenti valoriali), l'implementazione nei processi operativi (valori che si traducono in prassi operative con essi coerenti e regolamentati), l'attuazione e il monitoraggio delle misure adottate.

Art. 3 Ambito di applicazione e validità

Il Codice:

- è vincolante e si applica a tutti i dipendenti¹ dell'EOC, alle sue collaborazioni con enti pubblici e privati e a tutti i partner (appaltatori, fornitori o coloro che eseguono lavori o agiscono per conto di EOC);
- indica i principi generali e comportamentali che potranno essere declinati in linee guida, regolamenti e/o direttive interne di dettaglio.

I collaboratori sono tenuti a conoscere e a rispettare il Codice, dando prova di responsabilità individuale, promuovendone la diffusione presso i neo-assunti e i nuovi collaboratori, nonché presso i terzi con i quali vengano in contatto per ragioni inerenti ai loro compiti.

¹ Per motivi di leggibilità si è rinunciato a utilizzare accanto alla forma maschile anche quella femminile. Si tiene tuttavia a precisare che all'interno del Codice il maschile generico si riferisce paritariamente ad ogni genere.

Titolo II Principi di comportamento etici e valori di riferimento

Art. 4 Principi etici

I valori guida di chi lavora all'EOC si riferiscono ai principi della bioetica: autonomia, beneficenza, non-maleficenza e giustizia distributiva. Di conseguenza, è fondamentale rispettare sempre la dignità del paziente, in particolare la sua autodeterminazione, garantendo la miglior cura possibile anche ai cittadini più vulnerabili, salvaguardando l'equità di trattamento.

I curanti devono considerare la comunicazione con i pazienti quale indispensabile strumento di cura da concretizzare con modalità corrette e con uno stile contraddistinto dalla gentilezza, dalla prudenza e dalla verità. In effetti, la presa a carico di un paziente, in particolare se grave, necessita di una comunicazione adeguata e lo stesso vale per la costruzione di un ambiente di cura e di lavoro nel quale i collaboratori possano svilupparsi con soddisfazione.

Oggi, nuove conoscenze, nuove possibilità e nuove esigenze permettono e richiedono un approccio relazionale più strutturato e l'apertura a tematiche più vaste di etica e di società. Soprattutto per i medici, i principi di beneficenza e non-maleficenza si traducono nell'assicurare costantemente un approccio diagnostico-terapeutico coerente con le più recenti pubblicazioni scientifiche e nell'ambito della medicina basata sulle evidenze.

Un grande valore deontologico è la difesa e applicazione quotidiana della collaborazione non soltanto nell'ambito dell'interdisciplinarietà ma soprattutto in quello dell'interprofessionalità che permette un rispetto reciproco fra tutti i curanti e favorisce quindi la cura ottimale dei pazienti.

Dedicarsi alla ricerca scientifica senza sacrificare l'attività clinica è pure un comportamento etico che porta a migliorare la qualità di vita e la prognosi dei pazienti, senza dimenticare, allo stesso tempo, di capire il loro e nostro "senso della vita e della malattia".

Art. 5 Valori di riferimento

I valori di riferimento dell'EOC, esposti nel presente Codice e, finalizzati al perseguimento della propria missione, sono in particolare i seguenti:

- centralità e rispetto della dignità della persona (paziente, famiglia, collaboratore e terzi)
- priorità delle cure al paziente (qualità e adeguatezza delle cure)
- onestà, trasparenza, buona condotta e considerazione reciproca
- tutela della sicurezza dei pazienti, dei collaboratori e di terze persone
- rispetto del quadro normativo, integrità, diligenza e lealtà (conformità/*compliance*)
- riservatezza e confidenzialità (*privacy*)
- difesa delle diversità e dell'inclusione senza discriminazioni
- valorizzazione del patrimonio professionale
- ricerca e orientamento all'innovazione
- responsabilità sociale e dell'ambiente
- interazione interdisciplinare e interprofessionale
- preminenza della tutela e della promozione del servizio esclusivo dell'interesse pubblico

I destinatari del Codice:

- sono tenuti al rispetto di tali principi e comportamenti etici e valori di riferimento. La conoscenza del Codice è un presupposto fondamentale per poter allineare l'operato di ogni singolo collaboratore con i valori e la missione dell'EOC. Il mancato rispetto di tali principi e valori può comportare delle sanzioni. Il collaboratore ha il dovere di segnalare eventuali carenze o inadempienze.
- sono tenuti a fornire il massimo livello di professionalità e impegno, nell'ambito del proprio ambito di responsabilità e competenza.

Art. 6 Nel dettaglio

Qui di seguito viene declinato nel dettaglio il catalogo dei principi e dei valori che contraddistinguono l'operato dell'EOC, dei propri organi e collaboratori.

Centralità e rispetto della dignità della persona (paziente, famiglia, collaboratore e terzi)

Centralità e rispetto della dignità della persona (paziente, famiglia, collaboratore e terzi) sono fondanti per la crescita umana e sociale e rappresentano gli obiettivi che EOC intende perseguire costantemente, garantendo:

- la tutela della salute, sia dei pazienti sia dei collaboratori
- la libertà di espressione di valori culturali e religiosi, incentivando l'integrazione e l'inclusione
- le pari opportunità e le capacità personali di ognuno.

Priorità delle cure al paziente (qualità e adeguatezza delle cure)

EOC assicura la centralità del paziente e l'attenzione costante al medesimo, garantendo cure adeguate basate sulle migliori e più attuali evidenze scientifiche e improntando la propria attività clinica e/o di ricerca:

- al miglioramento dello stato di salute e della qualità di vita delle persone, orientando la gestione delle cure alla soddisfazione e all'autodeterminazione del paziente, sviluppando un rapporto di fiducia ed osservando un comportamento improntato alla massima educazione, cortesia, accoglienza, rispetto e disponibilità, tutelando la difesa e la salvaguardia della sua dignità
- alla corretta comunicazione ai pazienti sui percorsi diagnostici, terapeutici e/o assistenziali, evidenziando rischi e benefici, fornendo tutte le precisazioni e i chiarimenti necessari, illustrando possibili alternative, con l'obiettivo di ottenere un consenso chiaro e libero, garantendo adeguate relazioni tra il personale, il paziente, i suoi familiari e/o la persona che ne fa le veci e con tutti i curanti.
- a fronte di questa complessità, alla quale è indispensabile e doveroso adattarsi, l'attenzione degli aspetti comunicativi della relazione terapeutica offre ai curanti non solo più efficacia con pazienti e colleghi, ma pure maggiori opportunità di soddisfazione e di crescita personale. Di conseguenza, la partecipazione ai percorsi formativi sui temi della "comunicazione difficile" appare doverosa.

Onestà, trasparenza, buona condotta e considerazione reciproca

Onestà, trasparenza, buona condotta e considerazione reciproca costituiscono elementi essenziali e fondanti del Codice sui quali istaurare e costruire quel rapporto di fiducia e di collaborazione che l'EOC pretende dai propri collaboratori.

EOC impronta la propria attività:

- alla massima trasparenza, attraverso una comunicazione aperta, partecipativa, costruttiva e rispettosa dei propri collaboratori e dei pazienti e delle autorità competenti
- alla ricerca del dialogo e della partecipazione dei portatori d'interesse (*stakeholder*)
- al mantenimento del rispetto reciproco tra persone anche in situazioni d'urgenza, complesse, difficili e stressanti.

Tutela della sicurezza dei pazienti, dei collaboratori e di terze persone

La sicurezza è un valore irrinunciabile e un diritto di ogni persona da perseguire e tutelare.

EOC si attiene alle normative vigenti in materia di sicurezza dei pazienti, dei collaboratori, degli accompagnatori, dei visitatori, dei fornitori, ecc.

EOC promuove e garantisce nelle proprie strutture la sicurezza dei pazienti e dei collaboratori, in particolare quelli più vulnerabili, anche attraverso audit, programmi di miglioramento continuo ed aggiornamento delle infrastrutture e dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e formazioni dedicate.

Rispetto del quadro normativo, integrità, diligenza e lealtà (conformità/compliance)

EOC conforma la propria azione al rispetto dei principi di legalità e integrità, ponendo in essere le misure necessarie a prevenire la corruzione ed evitare comportamenti illeciti o inadeguati.

EOC persegue l'interesse pubblico conformando la propria azione ai doveri di imparzialità, efficienza, economicità e buon andamento, nel rispetto delle leggi, dei contratti e delle direttive, anche tenendo conto dei codici deontologici delle singole professioni.

EOC assicura l'assolvimento dei compiti affidati ai destinatari senza condizionamenti dovuti ad interessi privati e personali e senza che vi siano abusi della posizione rivestita per raggiungere indebiti vantaggi, al fine di favorire il più alto grado di fiducia e credibilità (rispetto dei beni aziendali, difesa della proprietà intellettuale, clausole di non-concorrenza, dichiarazioni di attività accessorie e divieto di abuso di funzione).

Riservatezza e confidenzialità (privacy)

La tutela del diritto alla riservatezza e confidenzialità (privacy) è un valore fondamentale che merita tutela, specialmente nel contesto sanitario, particolarmente sensibile in materia.

EOC riconosce la privacy quale diritto fondamentale del cittadino, al quale tutti i destinatari del Codice devono attenersi.

EOC garantisce nel trattamento delle informazioni il pieno rispetto dei contesti normativi in materia di tutela e protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai dati relativi alla salute e alla dignità della persona, al segreto medico e al segreto d'ufficio, in fase di raccolta, trattamento e comunicazione di dati sensibili.

Difesa delle diversità e dell'inclusione senza discriminazioni

EOC non tollera qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, legata al sesso, all'orientamento sessuale, all'età, al colore della pelle, alla salute e alla disabilità, allo stato civile, alla provenienza (nazionalità ed etnicità), al pensiero morale, politico e religioso, e promuove adeguati processi di reclutamento e selezione, anche al supporto della conciliabilità famiglia-lavoro e realizzazione di progetti famigliari.

EOC garantisce le pari opportunità, la tutela dal mobbing e dalle molestie sessuali e persegue il benessere personale ed organizzativo anche attraverso l'operatività di organi di riferimento interni (GRIDI) ed esterni.

Valorizzazione del patrimonio professionale

EOC valorizza la preparazione e la competenza professionale, promuove l'attività di formazione e di sviluppo professionale attraverso un'attenta rilevazione dei bisogni formativi e mediante l'adozione di iniziative adeguate, favorendo l'efficacia e la trasparenza delle procedure e dei sistemi di valutazione del personale, riconoscendone l'importanza quali strumenti atti a valorizzare e motivare il personale e a riconoscerne il merito.

EOC supporta i collaboratori a realizzare il proprio potenziale professionale.

Ricerca e orientamento all'innovazione

L'attività di ricerca costituisce la condizione essenziale per l'innovazione e il miglioramento continuo della qualità dei servizi dell'EOC, che favorisce la promozione, in modo efficace e appropriato, della qualità dei servizi, delle prestazioni e dei processi.

EOC garantisce e promuove lo svolgimento di attività di ricerca indipendente e di qualità.

EOC collabora nell'ambito della ricerca e dell'innovazione con istituti e università a livello nazionale e internazionale e contribuisce, quale partner dell'USI, al successo del Master in Medicina Umana (MMED) e collabora attivamente con la SUPSI.

Responsabilità sociale e dell'ambiente

EOC promuove la responsabilità sociale e dell'ambiente quale valore essenziale della gestione organizzativa - impiegando standard riconosciuti in materia di approvvigionamento di materiale e di prodotti e di smaltimento degli stessi, nel rispetto del territorio, delle normative vigenti in materia (LCPubb, LSan, ecc.) e delle generazioni future - e si impegna ad aggiornare costantemente l'impatto delle proprie attività sull'ambiente ed il clima (es. emissioni CO², utilizzo di energie rinnovabili, riduzione del consumo di acqua, elettricità, ecc.)

EOC, in qualità di maggiore fornitore di prestazioni sanitarie a livello cantonale e quale maggior datore di lavoro in tale settore, garantisce anche attraverso contratti collettivi di lavoro un adeguato standard retributivo e prestazionale.

EOC svolge un importante compito di formatore di "future leve", ponendo grande attenzione alla formazione di base, a quella continua e a quella specialistica.

Interazione interdisciplinare e interprofessionale

EOC promuove l'interazione interdisciplinare e interprofessionale delle varie competenze professionali e umane presenti all'interno dell'organizzazione, nel pieno rispetto della dignità di ogni professione e di ogni collaboratore.

Preminenza della tutela e della promozione del Servizio esclusivo dell'interesse pubblico

I collaboratori conoscono e promuovono i valori dell'EOC presente su tutto il territorio cantonale, nel pieno rispetto del suo mandato pubblico a favore di tutti i pazienti.

Titolo III Norme di comportamento

Art. 7 Comportamento professionale (generale)

I destinatari del Codice:

- condividono informazioni pertinenti e lavorano come una “squadra” su tutto il multisito EOC
- credono in una condotta basata sulla stima e sull’onestà reciproca e riconoscono il valore della diversità in ogni sua forma, nel rispetto della dignità di ogni professione
- rispettano gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, il Regolamento organico per il personale occupato presso gli Istituti dell’EOC (ROC), le regole del presente Codice, nonché tutte le Direttive e Regolamenti EOC.

In particolare, i destinatari del Codice:

- rispettano il segreto d’ufficio e professionale e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell’ambito dell’attività svolta
- promuovono un comportamento collegiale tra colleghi e rispettoso nei confronti di pazienti e persone terze
- si astengono da ogni genere di condotte moleste, discriminatorie e/o offensive
- si astengono dal rendere pubblici con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l’immagine dell’EOC, la dignità nonché la riservatezza delle persone e in particolare dei pazienti
- mantengono la funzionalità ed il decoro degli ambienti, utilizzano gli oggetti, le attrezzature e gli strumenti esclusivamente per finalità lavorative e adottano comportamenti volti alla riduzione degli sprechi ed al risparmio energetico
- si astengono dallo svolgere attività politica nel corso dell’orario di lavoro e dall’utilizzare i beni e gli strumenti dell’EOC per lo svolgimento di tali attività
- rispettano gli obblighi di servizio con particolare riferimento all’orario di lavoro, applicando correttamente le Direttive e i Regolamenti EOC previsti per la rilevazione delle presenze e per l’astensione al lavoro.

Art. 8 Comportamento con i pazienti

In generale

EOC e tutti i destinatari del Codice pongono il paziente ed il suo benessere al centro delle proprie attività sia cliniche che di ricerca, prefiggendosi l’obiettivo primario di rispettarne le volontà, le esigenze e le lecite aspettative. La missione dell’EOC è indirizzata al soddisfacimento dei bisogni di salute dei pazienti e ad un continuo miglioramento delle cure prestate e della qualità dei servizi offerti, con lo scopo di garantire il benessere del paziente al passo con il progresso scientifico.

Comunicazione

Tutti i collaboratori e consulenti dell'EOC sono tenuti a fornire ai pazienti – e ai famigliari del paziente previo suo consenso - informazioni chiare, semplici, esaustive in merito alla diagnosi e alla prognosi della malattia, ai protocolli diagnostici e terapeutici proposti, nonché a tutti quei servizi che il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica rendono disponibili. Nel caso di eventi avversi, devono attenersi alle procedure di segnalazione stabilite.

La comunicazione deve avvenire in un ambiente di veridicità. La comunicazione di prognosi complesse deve sempre essere garantita da un medico esperto sia nell'ambito clinico sia in quello relazionale ed essere considerata uno strumento di cura che favorisca il principio di beneficenza, riduca la maleficenza e garantisca l'autodeterminazione del paziente. In tal modo l'EOC garantisce l'assunzione di decisioni consapevoli ("consenso informato") da parte del paziente.

Consenso informato

La necessità di ottenere dal paziente (o dal suo rappresentante legale o terapeutico) il consenso a compiere un determinato atto o trattamento rappresenta non solo un principio sancito dalla legge, ma anche un elemento etico fondamentale nel rapporto tra paziente e personale medico.

EOC ritiene che l'informazione adeguata e utile al paziente oltre che una comunicazione corretta faccia parte della buona condotta medica, costituisca un vero e proprio dovere contrattuale, sia integrativa della prestazione sanitaria e che, dalla sua omissione, possano derivare responsabilità professionali e pretese di risarcimento.

Al fine di assicurare la massima trasparenza informativa con l'utenza, EOC si impegna:

- a garantire al paziente, o ad un suo rappresentante, la più completa ed idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive ed eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate;
- a non utilizzare strumenti di persuasione, di natura scientifica o di altro tipo, ingannevoli e non veritieri;
- a garantire una chiara informazione anche a pazienti che non parlano correntemente l'italiano con l'ausilio di interpreti e mediatori con adeguate competenze di natura linguistica;
- a verificare periodicamente le segnalazioni pervenute al Servizio qualità e sicurezza per poter analizzare eventuali reclami da parte di pazienti e famigliari.

Le Direttive anticipate del paziente devono essere rispettate ed è doveroso aiutare i pazienti che non le avessero ancora formulate, con grande sensibilità, a esprimerle, rispettando la volontà del paziente se non fosse d'accordo di farlo.

Commissione di etica clinica (COMEC)

Nel caso di un dilemma etico non risolvibile fra curanti, paziente o famigliari, i medici o gli infermieri interessati sono tenuti a sottoporre la problematica alla Commissione di etica clinica dell'EOC (COMEC) per poter usufruire della sua consulenza e sciogliere il "conflitto" etico venutosi a creare.

Art. 9 Comportamento con i media

- EOC riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace improntata a principi di correttezza e trasparenza. Le comunicazioni verso l'esterno dovranno essere veritiere, chiare e non strumentali, coerenti, accurate e conformi alle linee guida, direttive e regolamenti dell'EOC.
- I rapporti con i media (mass-media, social media) sono riservati esclusivamente alle figure espressamente delegate.
- I collaboratori non delegati e/o non espressamente autorizzati dal Servizio di Comunicazione EOC e dalla Direzione locale devono astenersi dal rilasciare comunicazioni formali o informali verso l'esterno.
- Le informazioni verso l'esterno devono essere, in ogni caso, tempestive e coordinate. Collaboratori e consulenti incaricati di divulgare al pubblico informazioni attinenti all'EOC, sotto forma di dichiarazioni/interviste/statement, partecipazione a convegni, pubblicazioni o qualsiasi altra forma di presentazione o intervento, devono condividere e concertare le stessi con il Servizio comunicazione EOC.

Art. 10 Comportamento con enti e associazioni

- I collaboratori, nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, non assumono incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l'attività svolta all'interno dell'EOC.
- Al fine della valutazione del conflitto di interessi, i collaboratori comunicano tempestivamente, per tramite della Dichiarazione di interessi privati e/o finanziari e conflitto di interessi, al proprio superiore gerarchico l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni, anche senza fini di lucro, specificando il ruolo ricoperto, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività del servizio di appartenenza, nonché quelle in ambito sanitario, socio sanitario, di ricerca e di tutela della salute.
- I collaboratori non esercitano pressioni, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera o di altra natura, nei confronti di colleghi e altri operatori o utenti dei servizi con i quali vengono in contatto durante l'attività professionale, al fine di agevolare l'adesione ad associazioni o organizzazioni.

Art. 11 Comportamento in ambito formativo

- EOC promuove la formazione di base, continua e specialistica in collaborazione con l'USI, la SUPSI e la COMEC, adempiendo in particolare i requisiti richiesti dall'Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) per le varie specialità-
- Nel rapporto con i curanti e studenti destinatari dei progetti di formazione, i collaboratori sono tenuti alla massima correttezza, nella consapevolezza che, proprio in questi progetti, essi sono i primi, fondamentali "stakeholders" dell'EOC.
- I docenti devono mantenere in ogni occasione un atteggiamento professionale ineccepibile, evitando di instaurare rapporti che possano nuocere al risultato formativo.

Art. 12 Comportamento con autorità di vigilanza e di controllo

- I rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo, come pure con quelle giudicanti ed inquirenti, sono improntate alla massima collaborazione, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale. EOC si impegna a dare sollecito riscontro alle richieste formulate, tutelando nel contempo adeguatamente i propri legittimi interessi e quelli dei propri collaboratori.
- A tutela dell'EOC, ogni rapporto con l'amministrazione pubblica, le autorità di controllo e altre autorità non è mai intrattenuto dai singoli collaboratori, ma ogni atto è reso accessibile agli organi interni di controllo e può essere soggetto a verifica interna.

Art. 13 Comportamento con ditte farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici

- I rapporti con società farmaceutiche e/o ditte produttrici di dispositivi medici sono gestiti secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, dagli indirizzi e dai regolamenti aziendali, evitando qualsiasi comportamento volto a favorire indebitamente qualunque soggetto.
- Nel quadro dell'attività di informazione e presentazione dei medicinali, svolta presso medici o farmacisti, ad integrazione di quanto già previsto al capitolo "Regali e compensi" del presente Codice, è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura.
- Eventuale materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro (abbonamenti a riviste, testi, accesso a banche dati, ecc.) può essere ceduto, a titolo gratuito, solo alle direzioni dell'EOC che disporranno in quale modalità renderlo fruibile agli operatori sanitari.
- Medici che ottengono un finanziamento per la ricerca, destinato alla persona o al progetto di ricerca, da parte di case farmaceutiche o fornitori di dispositivi medici, sono tenuti a dichiararlo alla Direzione generale dell'EOC, al Segretariato della Direzione locale e in copia alle Risorse umane (RU), e successivamente devono astenersi nella scelta dei fornitori. I finanziamenti saranno gestiti contabilmente dal Fondo ricerca EOC.
- Il personale medico che opera in EOC è tenuto a prescrivere farmaci e utilizzare i dispositivi medici secondo le migliori scelte basate su evidenze scientifiche, sicurezza di uso e sostenibilità economica per la cura delle persone sulla base dei prontuari dei farmaci e nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle procedure operative stabilite a livello aziendale. Parimenti, il personale medico prescrive dispositivi ed ausili secondo le procedure stabilite a livello aziendale.
- È fatto divieto agli operatori di promuovere nei confronti degli utenti l'acquisto o comunque l'acquisizione di prodotti e/o materiale sanitario e non, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali.

Art. 14 Comportamento con i fornitori di prodotti o servizi

- Il comportamento con i fornitori di prodotti o servizi deve essere sempre improntato alla massima correttezza, integrità, trasparenza, professionalità, competenza e cortesia.
- In considerazione della particolare riservatezza connessa ai propri interventi, i fornitori di prodotti o servizi di qualsiasi tipo sono equiparabili al personale interno e sono pertanto assoggettati alle medesime regole comportamentali definite per i dipendenti.
- EOC seleziona con attenzione, e secondo le normative vigenti (vedi per esempio LCPubb, LATer), i propri fornitori in relazione alla capacità degli stessi di offrire beni e servizi di ottima qualità, nel rispetto di un corretto rapporto di qualità/prezzo, di adeguate condizioni di fornitura in termini di tempi e servizio, e in conformità agli elevati standard richiesti.
- I soggetti tenuti ad agire in nome o per conto dell'EOC, nello svolgimento degli incarichi professionali, sono vincolati al rispetto delle disposizioni di cui al presente Codice e a non porre in essere condotte che possano comportare un coinvolgimento giuridicamente rilevante ai sensi delle normative vigenti.

- Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, l'EOC predispone un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate e la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.
- A tutti i fornitori è richiesto un comportamento eticamente corretto e conforme a quanto disposto dal presente Codice.

Art. 15 Conflitti di interesse

- I collaboratori dell'EOC devono evitare che la loro condotta possa dare origine a situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, da ravvisarsi in tutti i casi in cui i collaboratori, nell'esercizio delle loro funzioni, perseguano interessi diversi da quelli propri della missione aziendale o si avvantaggino "personalmente" delle opportunità economiche dell'EOC.
- I collaboratori e, in genere, tutti coloro che operano in nome e per conto dell'EOC, devono evitare ogni possibile situazione di conflitto d'interesse che possa scaturire:
 - a) dal partecipare a decisioni che riguardino questioni dalle quali potrebbe derivare un interesse personale;
 - b) dall'accettare accordi dai quali possano originare vantaggi personali;
 - c) dal compiere atti, stipulare accordi e, in genere, tenere qualsivoglia comportamento che possa, direttamente o indirettamente, causare all'EOC un danno, anche in termini di immagine e/o di credibilità;
 - d) dall'influenzare l'autonomia decisionale di un altro soggetto demandato a definire rapporti commerciali con o per conto dell'EOC.

Rapporti di parentela e attività lavorativa esterna

- Chiunque tra i collaboratori abbia rapporti di parentela stretta anche solo potenzialmente in conflitto con il proprio ruolo, è tenuto a segnalarlo tempestivamente per tramite della Dichiarazione di interessi privati e/o finanziari e conflitto di interessi.
- I collaboratori devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con l'EOC, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza nell'espletare le attività loro assegnate.

Conflitto di interesse per il personale clinico

- Per quanto attiene in particolare al personale clinico (medici, infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, psicologi, ecc.) vanno evitate situazioni come quelle semplificate di seguito (lista non esaustiva):
 - a) influenzare gli acquisti di attrezzature, strumenti, materiali o servizi per gli ospedali da ditte private secondo finalità diverse da quelle dell'EOC;
 - b) divulgare informazioni non autorizzate sui pazienti o sull'ospedale per guadagno personale o per condurre affari per l'attività privata;
 - c) trasmettere a terzi lavori, prodotti, risultati, dati, materiali, registri o informazioni generati in EOC o dal personale clinico che non sono resi generalmente disponibili;
 - d) usare software dell'ospedale (comprese le cartelle cliniche elettroniche), strumenti, dispositivi mobili, computer personali, e qualsiasi servizio o materiale di proprietà dell'ospedale per uso personale o privato;
 - e) adoperare in modo improprio le risorse dell'EOC per un profitto personale;
 - f) accettare compensi o servizi gratuiti da un venditore, fornitore di servizi o appaltatore dell'EOC

Art. 16 Utilizzo adeguato dei beni EOC

- Il bene patrimoniale dell'EOC è pure costituito da beni fisici materiali, quali computer, stampanti, attrezzature e immobili, nonché da beni immateriali quali, ad esempio, informazioni riservate, dati, software e know-how specifico di settore.
- Ritenuto che EOC impronta i rapporti con i propri collaboratori alla massima fiducia, responsabilizzazione e lealtà e visto che la protezione e conservazione di questi beni costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi dell'EOC, è cura di ogni collaboratore, nell'espletamento delle proprie attività, non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio.
- L'utilizzo di questi beni (inclusi tutti gli applicativi, in particolare la cartella clinica) da parte dei collaboratori deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività dell'EOC
- Il personale non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative.
- L'utilizzo dei beni dell'EOC, quali ad esempio strutture, locali, attrezzature, informazioni riservate dell'EOC, cartella clinica, applicativi EOC ad uso ed interesse personale, non è consentito.

Art. 17 Ricerca scientifica, sponsorizzazioni e attività formativa

- EOC riconosce il ruolo primario ed il valore della ricerca scientifica tesa al mantenimento e al miglioramento della qualità delle cure, alla sua comunicazione e alla discussione dei risultati della stessa nei consessi di ricercatori a livello internazionale. EOC è consapevole che la ricerca scientifica costituisce un grande investimento sociale il cui obiettivo fondamentale è contribuire all'incremento della conoscenza, della cultura, del progresso e del miglioramento delle condizioni di vita dell'intera società.
- Le ricerche cliniche e gli studi devono essere sottoposti, come legalmente richiesto, al parere del competente Comitato Etico. Oltre al parere positivo del medesimo Comitato è richiesto l'esplicito e motivato nullaosta da parte del Direttore scientifico del ricercatore in EOC e da parte di un membro della Direzione della struttura sanitaria in cui è condotta l'attività.
- Il personale coinvolto conduce l'attività di ricerca e di sperimentazione libero da condizionamenti e pressioni di ogni genere, assicurando la massima tutela dei diritti e della dignità delle persone. Lo svolgimento di tale attività avviene altresì nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a. completa informazione al paziente in merito alla sperimentazione e/o studio e conseguente acquisizione del consenso informato, ove necessario;
 - b. il rispetto delle norme e dei principi etici e deontologici in tutte le fasi della ricerca;
 - c. conformità ai principi della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - d. appropriatezza, veridicità e affidabilità nella progettazione e nella conduzione dello studio (es. raccolta di dati veritieri e loro corretta conservazione nei registri, corretta comunicazione di eventuali eventi avversi, adeguata e veritiera rendicontazione di contributi o finanziamenti ricevuti, pubblicazione dei dati in modo accurato senza alterazione dei risultati);
 - e. integrità, indipendenza e trasparenza del ricercatore
- I collaboratori che detengono brevetti e altre forme di proprietà intellettuale devono prestare particolare attenzione ai potenziali conflitti di interessi che potrebbero derivare rispetto alle attività aziendali svolte e dichiararli all'EOC per una loro valutazione.
- I principi etici contenuti nel presente Codice, che si applicano a tutti i ricercatori ed a tutti gli ambiti della ricerca, costituiscono modelli di comportamento sostenuti dall'EOC e condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

- Le comunicazioni scientifiche degli operatori della ricerca devono essere improntate all'assoluta onestà, alla veridicità, alla cura scrupolosa ed all'accuratezza, alla trasparenza, nonché all'attenzione ed al rispetto dei partecipanti e dei soggetti dello studio, siano essi animali o umani.
- Nell'attività di raccolta fondi per il sostegno e lo sviluppo della ricerca scientifica, l'EOC promuove iniziative che offrono garanzia di qualità.

Art. 18 Gestione delle informazioni confidenziali

In generale

- Le attività dell'EOC richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti ed informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti. Per quanto attiene alla tutela della privacy l'EOC assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, eccezion fatta per le comunicazioni richieste per legge, e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illeciti.
- In tutti i casi in cui, per lo svolgimento delle proprie attività, l'EOC necessita di acquisire, trattare e archiviare le informazioni concernenti i pazienti, con particolare riferimento ai dati sensibili, l'operato dei collaboratori incaricati delle predette funzioni non può prescindere dall'aderenza e dalla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela del diritto alla riservatezza e alla privacy.
- Tutti i collaboratori, interni ed esterni, e chiunque interagisce con l'EOC, devono mantenere la confidenzialità delle informazioni sui pazienti, sui dipendenti e sulla proprietà intellettuale, e su qualsiasi informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.
- Tutte le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai collaboratori nell'esercizio della propria attività lavorativa appartengono all'EOC e devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno né all'esterno, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali.

Banche dati

- Le banche dati dell'EOC possono contenere dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni all'EOC.
- Ciascun collaboratore dovrà pertanto:
 - a. acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni (principio proporzionalità);
 - b. conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
 - c. comunicare e divulgare i dati solo nell'ambito delle procedure prefissate ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
 - d. nella comunicazione interna di informazioni sensibili, dati, ecc. assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

Audit Trail e sicurezza delle informazioni

- L'EOC si è dotato di apposite procedure, direttive, regolamenti e strumenti volti al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nella gestione del patrimonio informativo aziendale, in termini di:
 - a. confidenzialità (accesso alle informazioni consentito unicamente alle persone autorizzate);
 - b. integrità (garanzia di accuratezza e completezza delle informazioni e dei processi di trattamento /elaborazione degli stessi);
 - c. disponibilità (accessibilità alle informazioni, da parte delle persone autorizzate, nel momento in cui ne hanno bisogno).
- L'EOC si impegna a salvaguardare la riservatezza dei dati relativi ai propri dipendenti, onde evitare ogni abuso così come ogni uso improprio degli stessi.
- È vietato a tutti i collaboratori, studenti ed altri soggetti che svolgono attività all'interno delle strutture dell'EOC, qualunque tipo di ripresa video, fotografica e registrazione audio di qualsiasi natura ad insaputa degli unici soggetti legittimati ad autorizzare tali riprese: Direzione generale o Direttore sanitario o amministrativo delle singole strutture.

Dati del paziente e cartella clinica EOC

- Le normative vigenti in materia di protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni,
- che proteggono la privacy e la sicurezza delle informazioni sui pazienti, si applicano a tutte le nostre interazioni con le informazioni del paziente.
- I pazienti hanno il diritto a che le loro informazioni mediche rimangano confidenziali. Secondo le normative vigenti e le Direttive e Regolamenti EOC, se si ha accesso alle informazioni del paziente, è necessaria una conoscenza approfondita delle norme vigenti come ad esempio la Legge cantonale sulla sanità (LSan) e le politiche e procedure del sistema sanitario.
- È espressamente vietato accedere e/o rivelare qualsiasi informazione personale o riservata del paziente a meno che non sia accertato un legittimo scopo (per motivi richiesti dalla legge o dall'espletamento del proprio compito), il consenso del paziente, o la necessità di cura del paziente (relazione terapeutica).
- Tutte le attività cliniche (p.es. prestazioni sanitarie) e dati dei pazienti, degenti e/o ambulatoriali, vanno inseriti e conservati in modo adeguato, secondo le normative vigenti, nella cartella clinica EOC.

Art. 19 Proprietà intellettuale

- Le informazioni relative alla nostra posizione competitiva o alle strategie commerciali, le informazioni sui pagamenti e sui rimborsi e le informazioni relative alle trattative con la nostra forza lavoro o con terze parti devono essere protette e condivise solo con coloro che necessitano di conoscere tali informazioni per svolgere il proprio lavoro (con responsabilità). Questo tipo di informazioni può essere divulgato solo ad altre parti internamente o esternamente con l'autorizzazione specifica della Direzione dell'EOC.
- La proprietà intellettuale dell'EOC va identificata e protetta in modo conforme alla legge.
- Consultare il servizio di competenza (Commissione proprietà intellettuale) prima di richiedere accettare o utilizzare informazioni di proprietà di terzi, divulgare informazioni di proprietà dell'EOC a terzi o permettere a terzi di utilizzare la proprietà intellettuale dell'EOC.
- Vanno rispettati i brevetti validi, i marchi di fabbrica, i materiali protetti da copyright e altre proprietà intellettuali protette di altri; in caso di dubbio va consultato il consulente per le licenze o le approvazioni all'uso di tale proprietà intellettuale.

Diritto d'autore (*copyright*)

- I collaboratori e i rappresentanti dell'EOC non devono riprodurre alcun materiale protetto da copyright senza l'esplicito permesso del detentore del copyright. Copiare opere protette da copyright, anche per la distribuzione interna, può portare ad una sostanziale responsabilità organizzativa e personale per violazione del copyright.
- Le opere protette da copyright includono, ma non sono limitate a: articoli stampati da pubblicazioni, riviste, libri, programmi televisivi e radiofonici, videocassette, esecuzioni musicali, fotografie, materiali di formazione, manuali, documentazione, indagini, programmi software e database. In generale, le leggi che si applicano ai materiali stampati sono applicabili anche a tutti gli altri media, compresi i supporti visivi ed elettronici come supporti quali dischetti, CD-ROM, cartelle condivise online, DVD, USB e pagine Internet.
- A meno che non sia previsto dalla legge o concordato per iscritto, qualsiasi proprietà intellettuale sviluppata da un collaboratore durante la sua attività, o come risultato del suo impiego o impegno è di proprietà esclusiva dell'EOC. Un dipendente può mantenere il copyright del lavoro prodotto solo se approvato dalla Direzione.

Art. 20 Gestione delle risorse finanziarie e trasparenza contabile

- EOC assicura una contabilità finanziaria precisa, trasparente, flessibile, dinamica e conforme agli standard in materia.
- La gestione delle risorse finanziarie deve avvenire nel rigoroso rispetto delle deleghe conferite come da direttiva firme.
- La trasparenza contabile si fonda sull'esistenza, l'accuratezza e la completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun collaboratore è tenuto ad operare affinché i fatti di gestione siano rilevati e rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.
- Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto.
- Tutti i soggetti sono tenuti ad informare tempestivamente i propri responsabili dell'eventuale riscontro di omissioni, falsificazioni, trascuratezza della contabilità o della documentazione sulla quale si basano le registrazioni contabili.
- Tutte le donazioni e tutti i lasciti sono regolamentati tramite un regolamento interno.
- EOC si è dotato di un regolamento interno per le modalità di imputazione e di rendicontazione dei costi sostenuti per eventuali attività effettuate in servizio.
- Per ogni operazione deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:
 - a. l'agevole registrazione nella contabilità;
 - b. l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità (*accountability*);
 - c. la ricostruzione e rintracciabilità accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Art. 21 Risorse umane (assunzioni e varia)

- Ai collaboratori (e più in generale a tutti i destinatari del Codice) viene fatto divieto di accettare o sollecitare promesse o versamenti di denaro o beni o benefici, pressioni o prestazioni di qualsiasi tipo che possano essere finalizzati a promuovere l'assunzione come dipendente di un qualsiasi soggetto (o anche la semplice stipula di un incarico) o il suo trasferimento o la sua promozione. La presente disposizione è applicata anche nei confronti dei contratti di collaborazione o di contratti di consulenza.
- Ogni assunzione / proposta di collaborazione è decisa sulla base delle risultanze di valutazioni oggettive (competenze, profili necessari). Ogni assunzione/collaborazione segue la procedura specificatamente dedicata.
- EOC promuove adeguati processi di reclutamento e selezione.
- Non sono ammesse assunzioni che, per la loro collocazione di tempo e luogo e/o collegamenti diretti/indiretti (nepotismo, relazioni di parentela, ecc.) possano configurarsi come vantaggi finalizzati all'assunzione o alla promozione.

Art. 22 Regali e compensi

- Le regole per i regali e le gratifiche mettono in atto delle precauzioni atte a prevenire qualsiasi scorrettezza o danno di reputazione dell'EOC.
- È fatto di principio divieto di accettare un regalo, un favore, un servizio o un intrattenimento se l'accettazione potrebbe essere interpretata come atto ad influenzare una decisione o un'azione aziendale. Fanno eccezione la partecipazione a consessi e cosiddetti "*customer executive circles*".
- Con regalo o compenso di piccolo valore si intende un valore massimo di CHF 100.
- I regali e le altre utilità che non rispettino il principio del regalo definito dal presente articolo, devono essere immediatamente restituiti oppure essere devoluti a fini istituzionali.

Art. 23 Rispetto delle leggi, normative e regolamenti

- Tutti i collaboratori EOC hanno la responsabilità di conoscere e rispettare le normative vigenti afferenti allo svolgimento della propria attività e mansione, siano esse o meno specificamente trattate in questo Codice.
- Tutti i collaboratori EOC devono fornire prestazioni, servizi e adottare un comportamento conforme alle leggi, normative e regolamenti federali, cantonali e specifici degli ambiti di competenza.
- Tutti i collaboratori EOC sono chiamati a rispettare e far rispettare le normative come parte integrante della propria condotta personale e si astengono da qualsiasi attività che possa essere dannosa per gli *stakeholders* (in particolare il paziente) e/o la reputazione dell'EOC
- Le normative che hanno un impatto sull'EOC sono, segnatamente:
 - Legge sull'EOC (LEOC, RL 811.100);
 - Legge sanitaria cantonale (LSan, RL 801.100);
 - Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP, RL 163.100);
 - Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1);
 - Codice penale svizzero in relazione al segreto professionale (CP, RS 311.00 in particolare l'art. 321 e l'art. 320 CP);
 - Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal, RS 832.10);e ogni altra applicabile.

Titolo IV Attuazione e controllo (*Compliance*)

Art. 24 Attuazione e controllo

- Il rispetto del Codice deve nascere dalla condivisione dei valori fondamentali che vi sono enunciati, in particolare per quanto riguarda il richiamo al rispetto preciso e puntuale di tutte le norme di legge da parte di ogni collaboratore dell'EOC nello svolgimento della propria attività lavorativa: applicarlo è quindi un dovere per tutti.
- L'EOC organizza un sistema articolato di attuazione del Codice volto al controllo della sua effettiva applicazione da parte dei soggetti destinatari (collaboratori, fornitori, studenti, collaboratori esterni, consulenti, ecc.).
- Coerentemente con le esigenze gestionali improntate alla trasparenza, lealtà ed efficienza si individuano misure organizzative idonee al fine di prevenire comportamenti illeciti o comunque non coerenti con quanto previsto nel presente Codice.
- Tutti i collaboratori sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni comportamento contrario a quanto previsto dal Codice stesso, dalle norme di legge e dalle direttive e regolamenti interni.
- Le verifiche sul rispetto del codice da parte dei diversi soggetti destinatari sono delegate a una struttura interna individuata tra i responsabili delle diverse funzioni ("Gruppo Compliance").
- Il Consiglio d'Amministrazione, insieme alla Direzione generale EOC, ha la facoltà di approvare le modifiche, aggiornamenti, approvazioni, o la disposizione di regole di attuazione del Codice.
- L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi a qualunque titolo e ad ogni effetto di legge assunte dai collaboratori nei confronti dell'EOC e, in particolare per quanto riguarda i collaboratori EOC, costituisce parte essenziale degli obblighi contrattuali assunti.

Art. 25 Sanzioni e vigilanza

- Ferma restando la necessità dell'osservanza dei principi e dei valori esposti, il presente Codice stabilisce specifici obblighi la cui trasgressione costituisce una violazione dei doveri d'ufficio e comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari così come previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi; non escludendo, nel caso di fattispecie particolarmente gravi di violazione, provvedimenti risolutivi del rapporto di lavoro o contrattuale in essere.
- Collaboratori che figurano in ruoli che richiedono una Dichiarazione di conflitto di interessi (vedi capitolo relativo alla dichiarazione sul conflitto d'interessi del presente Codice), ma che non completano, nonostante sollecito, tale dichiarazione, saranno sanzionati e sollevati, temporaneamente, dalle proprie mansioni fino a quando non si conformeranno.
- Il contratto individuale di lavoro prevede il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del presente Codice, con la precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata. Nel contratto medesimo il lavoratore dà atto di conoscere il presente Codice (per tramite della dichiarazione di accettazione del codice), le sue prescrizioni e le conseguenti responsabilità, anche disciplinari, in caso di violazione.
- Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, incluso di tipo morale ed etico.
- L'EOC vigila sull'osservanza del Codice, ponendo in essere tutte le azioni di prevenzione e di controllo ritenute al suddetto fine necessarie od opportune.
- Ad eccezione dei casi di specifici termini di legge e normative che regolano la materia, il Consiglio d'Amministrazione EOC, insieme alla Direzione Generale, determina con gradualità le sanzioni corrispondenti alle diverse possibili infrazioni del Codice.

- L'implementazione di sanzioni è consentita solo a seguito dell'apertura di un procedimento disciplinare e nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle effettive circostanze oggettive e soggettive del caso. EOC agisce nei confronti del trasgressore ricorrendo agli strumenti e alle tutele previste dall'ordinamento giuridico, quali, a mero titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, anche di immagine, derivato all'EOC dalla condotta lesiva.

Art. 26 Segnalazioni

- L'EOC attribuisce grande importanza al fatto che i suoi collaboratori siano disposti a segnalare i casi di violazione dei codici di conformità, ed i sospetti in tal senso, e che possano farlo senza timore di incorrere in pregiudizi e/o discriminazioni legali, professionali o personali, nonché ritorsioni. Ogni collaboratore si adopera per assicurare il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto comune dei principi del presente codice, segnalando ogni situazione attraverso il canale che ritiene più idoneo, a partire dal proprio superiore gerarchico, alle risorse umane o al "*Gruppo Compliance*"; in alternativa, è disponibile uno strumento di segnalazione anonima (*Whistleblowing*).
- Le segnalazioni possono essere presentate in qualsiasi momento e, se ritenuto opportuno, in modo confidenziale e anonimo. Tutta la documentazione sarà tenuta riservata.
- Le segnalazioni saranno esaminate. Se necessario, saranno attuate misure correttive.

Titolo V Disposizioni finali

Il presente Codice, preavvisato dalla Direzione generale e dalle Direzioni locali e approvato dal Consiglio di amministrazione dell'EOC nel dicembre 2021, entra in vigore il 01.01.2022.

Sarà data ampia diffusione del Codice a tutti i collaboratori tramite un programma di divulgazione, formazione e sensibilizzazione dedicato, come pure tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'EOC e sulla rete intranet, nonché tramite e-mail o altra comunicazione.

I collaboratori sono tenuti a conoscere e a rispettare il Codice, dando prova di responsabilità individuale, promuovendone la diffusione presso i neo-assunti e i nuovi collaboratori, nonché presso i terzi con i quali vengano in contatto per ragioni inerenti ai loro compiti.